LAVORO A PROGETTO/1

Le condizioni

Niente recesso durante il progetto

L'obiettivo anche in questo caso è evitare che il lavoro a progetto nasconda in realtà un contratto di lavoro subordinato. Si punta quindi a razionalizzare (e non a cancellare) questa tipologia contrattuale per evitarne un utilizzo distorto da parte del datore di lavoro. In particolare, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina prevista dal Dlgs 276/2003, prevedendo una definizione più stringente del progetto, che deve possedere i requisiti di determinatezza (articolo 1346 del Codice civile) e deve essere funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere e non può essere identificato con l'obiettivo aziendale nel suo complesso. Si prevede poi l'eliminazione di qualsiasi riferimento al «programma di lavoro o fasi di esso». E, novità molto importante, è la limitazione della facoltà del datore del lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto. Il recesso può infatti essere esercitato nelle sole ipotesi di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto

TUTELA PER IL LAVORATORE AUMENTA

EFFICIENZA PER L'IMPRESA DIMINUISCE

LAVORO A PROGETTO/2

Le presunzioni

Se c'è l'abuso scatta l'assunzione

L'obiettivo di scoraggiare utilizzi impropri delle collaborazioni a progetto passa anche attraverso l'introduzione di una presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, qualora l'attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dall'impresa committente. Con l'eccezione delle prestazioni di elevata professionalità. Questo perché, spiega la relazione tecnica al Ddl Fornero, si punta a enfatizzare la componente professionale di questo contratto (che non può quindi essere utilizzato per prestazioni che non richiedono particolare conoscenze). La riforma del mercato del lavoro introduce poi, sulla scorta delle sentenze dei giudici, una nuova interpretazione dell'articolo 69, comma 1, del Dlgs 276/2003 nel senso che la mancata individuazione del progetto determina ipso facto la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato

TUTELA PER IL LAVORATORE AUMENTA

EFFICIENZA PER L'IMPRESA DIMINUISCE

LAVORO A PROGETTO/3

Contributi

Aliquote verso il livello «dipendenti»

L'irrigidimento delle nuove regole sulle collaborazioni a progetto passa anche per un graduale aumento delle aliquote contributive. Così da proseguire, spiegano dal ministero del Welfare, il percorso di avvicinamento alle aliquote previste per il lavoro dipendente. Nel 2013 gli iscritti alla gestione separata (senza altra copertura previdenziale) dovranno pagare il 28%; i pensionati o gli iscritti ad altra gestione sconteranno il 19 per cento. Tali percentuali saliranno progressivamente, in questo modo. Nel 2014 l'aliquota dei non iscritti salirà al 29%, quelle degli iscritti ad altra gestione o pensionati del 20 per cento. Nel 2015, la prima arriverà al 30%, la seconda al 21%, nel 2016, l'aliquota dei non iscritti passerà al 31%, mentre l'altra al 22%, per poi crescere ancora di un punto percentuale l'anno successivo, il 2017, quando saranno rispettivamente al 32%, e al 23 per cento. L'aumento terminerà nel 2018 quando i co.co.pro. non iscritti ad altra gestione pagheranno il 33%; i pensionati o chi ha un'altra copertura il 24 per cento

TUTELA PER IL LAVORATORE AUMENTA

EFFICIENZA PER L'IMPRESA DIMINUISCE

INSERIMENTO

Verso l'abrogazione

Restano solo i contratti in corso

Cambio di programma in corsa sul contratto inserimento. Anziché limitarsi a destinare ai lavoratori over 50 disoccupati da 12 mesi le risorse destinate a tali tipologie di rapporti – come annunciato nel documento di policy di due settimane fa – il Governo ha preferito decretarne di fatto la scomparsa. L'articolo 4 del Ddl Fornero stabilisce infatti l'abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 276/2003 con cui è stato attuata la "legge Biagi". Con una clausola di salvaguardia per i contratti in corso e per quelli che verranno stipulati entro il 31 dicembre 2012: in questo caso gli articoli da 54 a 59 del Dlgs 276 continueranno infatti ad applicarsi. La previsione in questione, spiega la relazione illustrativa al Ddl Fornero, va letta in collegamento alle nuove regole sul sistema di incentivi all'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate del Paese. L'abrogazione dei citati articoli del Dlgs 276 è stata quindi necessaria per non creare contrasti con la nuova disciplina

TUTELA PER IL LAVORATORE DIMINUISCE

EFFICIENZA PER L'IMPRESA DIMINUISCE

Scheda n. 3 da Il Sole 7-4-2012